Codice A1820C

D.D. 9 febbraio 2021, n. 366

Foresta Regionale ''San Bernardino'' - Rinnovo di concessione di un fabbricato denominato Alpe Brusa', in comune di Cossogno (VB), ai Sigg Bottelli Volfango e Martino Luca (codice beneficiario 56853), per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 446,00 - Cap. 30195/21 - Accertamento cauzione Euro 101,00 - Cap. 68080/21 - Impegno Euro 101,00 - Cap. 448040/21.



ATTO DD 366/A1820C/2021

DEL 09/02/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "San Bernardino" – Rinnovo di concessione di un fabbricato denominato Alpe Brusa', in comune di Cossogno (VB), ai Sigg Bottelli Volfango e Martino Luca (codice beneficiario 56853), per uso transitorio non residenziale. Accertamento canone Euro 446,00 – Cap. 30195/21 - Accertamento cauzione Euro 101,00 – Cap. 68080/21 – Impegno Euro 101,00 - Cap. 448040/21.

Vista la:

• nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- i Sigg. Bottelli Volfango e Martino Luca, con nota pervenuta il 30.10.2020 prot. n° 53705/A1820C, hanno inoltrato un'istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "San Bernardino", denominato Alpe Brusa', in comune di Cossogno (VB), con scadenza il 31.05.2021, per uso transitorio non residenziale, distinto a catasto al foglio 2, mappale 173, per uso transitorio non residenziale, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.06.2021.
- in data 04.11.2020, prot. n° 54621/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale":

- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo del fabbricato richiesto, in quanto lo stesso non era oggetto di opere di manutenzione e/o ristrutturazione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Cossogno (VB) in data 04.11.2020, prot. n° 54622/A1820C; Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 04.11.2020, prot. n° 54623/A1820C; Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità.
- si è provveduto a trasmettere ai concessionari il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 10.12.2020, prot. n° 61789/A1820C;
- i concessionari hanno preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l'originale firmato per accettazione;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi riferiti al canone relativo al periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2022, per un importo di Euro 446,00 e dell'adeguamento cauzionale per un importo di Euro 101,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 6), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 547,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- ai soggetti debitori verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione:
- Ritenuto necessario accertare la somma complessiva di Euro Euro 547,00, così suddivisa:
- Euro 446,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di canone riferito al periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2022;
- Euro 101,00, sul capitolo 68080 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di adeguamento cauzionale;
- Ritenuto necessario impegnare la somma di Euro 101,00, sul capitolo 448040 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di adeguamento cauzionale;

con il codice beneficiario n° 56853, di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;

- che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
- che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 23 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013. Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.06.2021, al canone annuo di Euro 446,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- 1.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- Legge regionale n. 31 del 23 dicembre 2020 Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2021 e disposizioni finanziarie;
- DGR 26 2777 del 15 gennaio 2021 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2021, in attuazione della Legge regionale 23 dicembre 2020, n.31. Stanziamenti per la gestione contabile.
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.

DETERMINA

1)di rinnovare la concessione di un fabbricato facente parte della Foresta Regionale "San Bernardino", denominato Alpe Brusa', in comune di Cossogno (VB), distinto a catasto al foglio 2, mappale 173, per uso transitorio non residenziale, ai Sigg. Bottelli Volfango e Martino Luca;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.06.2021 al 31.05.2027, al canone annuo di Euro 446,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3)di determinare in Euro 101,00 l'adeguamento cauzionale previsto dall'art. 7, comma 6 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4)di accertare l'importo di Euro 446,00, sul capitolo 30195 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, come canone riferito al periodo dal 01.06.2021 al 31.05.2022 (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Bottelli Volfango e Martino Luca (codice beneficiario 56853), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5)di accertare l'importo di Euro 101,00, sul capitolo 68080 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di adeguamento cauzionale, (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Bottelli Volfango e Martino Luca (codice beneficiario 56853), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di impegnare l'importo di Euro 101,00 sul capitolo 448040 del Bilancio gestionale provvisorio 2021, a titolo di adeguamento cauzionale – Soggetti debitori: Bottelli Volfango e Martino Luca (codice beneficiario 56853), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta dei concessionari, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2021;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore (Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1 Il Direttore Salvatore Martino Femia

> LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli) Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. concessione_bottelli_martino.pdf

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento




Rep. n.

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI UN FABBRICATO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "SAN BERNARDINO", DENOMINATO ALPE BRUSA', IN COMUNE DI COSSOGNO (VB), AI SIGG. BOTTELLI VOLFANGO E MARTINO LUCA PER USO TRANSITORIO NON RESIDENZIALE.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a codice fiscale domiciliata ai

fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,



Foresta Regionale "San Bernardino", denominato Alpe Brusà, in comune di Cossogno (VB), distinto a catasto al foglio 2, mappale 173, come da cartografia in allegato, per uso transitorio non residenziale.

La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal 01.06.2021 al 31.05.2027 ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della

scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 446,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale nº 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, nº 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. I concessionari hanno costituito l'aggiornamento cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 101,00 ad integrazione di quelli precedentemente versati di Euro 77,00, in relazione al contratto rep. nº 1150 del 06.10.2015, di Euro 12,91 in relazione al contratto rep. n° 790 del 31.05.2000 e di Euro 32,00 in relazione al contratto rep. n° 1025 del 04.05.2009.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di

lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone relativo all'annualità in corso.

- Art. 4 L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.
- Art. 5 Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.
- Art. 6 E' vietato ai concessionari cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.
- Art. 7- I concessionari si dichiarano responsabili e garanti per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.
- Art. 8 I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.
- Art. 9 Al termine della concessione, i concessionari dovranno restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e

spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di

rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 10 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice

diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa

previste nonchè a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative

comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 11 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei

concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del

presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di

approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-5-6-7-9-10-11.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI